



Bruxelles, 26.2.2016
COM(2016) 89 final

2016/0053 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in occasione della 54a sessione del comitato di esperti dell'OTIF in materia di trasporto delle merci pericolose riguardo ad alcune modifiche all'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2017

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta di decisione del Consiglio ha l'obiettivo di definire la posizione dell'Unione europea in seno al comitato di esperti sul trasporto di merci pericolose dell'OTIF (in appresso "comitato di esperti RID"), che si riunirà il 25 maggio 2016, relativamente ad alcune modifiche alle disposizioni tecniche e amministrative che figurano nell'allegato dell'appendice C della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), che dovranno essere decise da tale comitato.

L'allegato di cui sopra, comunemente noto come "RID" disciplina il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia tra gli Stati contraenti della COTIF che applicano le norme RID (Stati contraenti del RID).

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Le disposizioni internazionali relative al trasporto delle merci pericolose sono stabilite da varie organizzazioni internazionali quali l'OTIF, la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN-ECE) e varie agenzie specializzate delle Nazioni Unite. Poiché le norme devono essere compatibili tra loro, è stato sviluppato un complesso sistema internazionale per il coordinamento e l'armonizzazione tra le organizzazioni attive in questo ambito. Le disposizioni sono adattate sulla base di un ciclo biennale.

Nel corso della preparazione di queste modifiche è stata consultata un'ampia rosa di esperti del settore pubblico e privato e durante la loro elaborazione sono state organizzate le riunioni tecniche seguenti.

Presso il sottocomitato di esperti delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose in occasione delle seguenti sessioni:

- 1) 43a sessione tenutasi a Ginevra dal 24 al 28 giugno 2013,
- 2) 44a sessione tenutasi a Ginevra dal 25 novembre al 4 dicembre 2013;
- 3) 45a sessione tenutasi a Ginevra dal 23 giugno al 2 luglio 2014;
- 4) 46a sessione tenutasi a Ginevra dall'1 al 9 dicembre 2014;

presso la riunione congiunta UN-ECE — OTIF del comitato di esperti RID e del gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose in occasione delle seguenti sessioni:

- 1) sessione autunnale del 2014 tenutasi a Ginevra dal 15 al 19 settembre 2014;
- 2) sessione primaverile del 2015 tenutasi a Berna dal 23 al 27 marzo 2015;
- 3) sessione autunnale del 2015 tenutasi a Ginevra dal 15 al 25 settembre 2015;
- 4) è prevista un'ulteriore riunione congiunta, a Berna, in occasione della sessione primaverile che si terrà dal 14 al 18 marzo 2016, durante la quale è probabile vengano raccomandate altre modifiche applicabili dal 1° gennaio 2017;

presso il gruppo di lavoro permanente del comitato di esperti RID in occasione delle seguenti sessioni:

- 1) 4a sessione tenutasi a Madrid, dal 17 al 20 novembre 2014;
- 2) 5a sessione tenutasi a Zagabria, dal 23 al 27 novembre 2015.

Nel corso di questi incontri, le singole proposte di modifica sono state analizzate ed elaborate dai comitati di esperti. Nella maggior parte dei casi le misure raccomandate sono state approvate all'unanimità, mentre alcune proposte sono state raccomandate dalla maggioranza degli esperti. Il comitato di esperti RID adotterà decisioni in merito a tali proposte il 25 maggio 2016.

Il comitato per il trasporto di merci pericolose, istituito a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose¹, ha tenuto discussioni preliminari sulle proposte nella sua riunione del 14 dicembre 2015.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'Unione europea ha aderito alla COTIF nel luglio 2011 in virtù della decisione n. 2013/103/UE del Consiglio². La COTIF è un accordo misto del quale sia l'Unione, sia la maggior parte degli Stati membri sono parti contraenti. L'allegato III della decisione stabilisce le disposizioni interne per il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione in relazione ai lavori nell'ambito dell'OTIF. Nelle materie di esclusiva competenza dell'Unione, l'UE vota con il numero di voti di tutti gli Stati membri che sono membri della COTIF. 26 Stati membri dell'UE sono anche Stati membri della COTIF. Attualmente vi sono quarantacinque Stati contraenti del RID e cinquanta Stati membri dell'OTIF.

Dal 1° gennaio 1997 l'Unione applica le disposizioni RID a tutti i trasporti sul territorio UE, inizialmente a norma della direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia³. Nel 2008 la direttiva 96/49/CE è stata abrogata dalla direttiva 2008/68/CE che segue i principi della precedente.

L'articolo 4 della direttiva 2008/68/CE, relativo ai paesi terzi, dispone che "il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell'ADR, del RID o dell'ADN, qualora non venga altrimenti disposto nell'allegato". Inoltre, il considerando 12 della direttiva recita: "I mezzi di trasporto immatricolati in paesi terzi devono essere autorizzati a effettuare trasporti internazionali di merci pericolose sul territorio degli Stati membri a condizione che rispettino le pertinenti disposizioni dell'ADR, del RID o dell'ADN e della presente direttiva.". Pertanto l'ambito delle modifiche summenzionate rientra interamente nelle competenze esclusive dell'Unione europea.

¹ GU L 260 del 30.9.2008, pag. 8.

² Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).

³ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25.

Ne consegue che, a norma dell'articolo 35 della COTIF, una volta decise dal comitato di esperti RID, le modifiche entrano in vigore per tutte le parti contraenti il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui il Segretario generale ne ha dato notifica alle parti contraenti. Una parte contraente può formulare un'obiezione entro un termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica. Nel caso di opposizione di un quarto delle parti contraenti, la modifica non entra in vigore.

Per le parti contraenti che hanno formulato obiezioni nei confronti di una decisione entro il periodo previsto, l'applicazione dell'appendice in questione è sospesa in tutti i suoi elementi a decorrere dal momento in cui le decisioni entrano in vigore, relativamente al traffico con e tra le parti suddette. Tuttavia, nel caso di obiezioni alla convalida di una norma tecnica o all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi, solo tale norma o prescrizione è sospesa relativamente al traffico con e tra gli Stati membri dal momento in cui le decisioni entrano in vigore; le stesse disposizioni si applicano nel caso di un'obiezione parziale.

A meno che le parti non sollevino un sufficiente numero di obiezioni, le modifiche previste nell'ambito della presente proposta entrano in vigore il 1° gennaio 2017 e diventano vincolanti per l'Unione e gli Stati membri, costituendo parte integrante dell'acquis dell'Unione.

Infine, l'articolo 38 della COTIF stabilisce che, ai fini dell'esercizio del diritto di voto e del diritto di obiezione di cui all'articolo 35, paragrafi 2 e 4, l'organizzazione regionale, in particolare l'Unione europea, ha diritto al numero di voti identico al numero dei suoi membri che sono anche Stati membri dell'organizzazione.

La proposta è stata elaborata sulla base delle disposizioni della decisione del Consiglio sull'adesione dell'UE alla COTIF. La base giuridica della proposta di decisione del Consiglio è l'articolo 91 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

All'articolo 1 *bis* del progetto di proposta figura un elenco dettagliato delle modifiche previste, in cui si precisa quali modifiche possono essere accettate dall'Unione. Le modifiche previste sono ritenute adeguate per il trasporto sicuro di merci pericolose efficace sotto il profilo dei costi, tenendo conto del progresso tecnologico, e possono pertanto essere approvate.

4. ATTUAZIONE NELL'UNIONE EUROPEA

Nella misura in cui diventano vincolanti per l'Unione, le modifiche summenzionate dovranno essere integrate nella direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, che applica norme uniformi conformemente alla COTIF al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna all'interno degli Stati membri o tra gli stessi. A tal fine la Commissione ha la facoltà di adeguare l'allegato II, sezione II. 1, della direttiva 2008/68/CE al progresso scientifico e tecnico, mediante atti di esecuzione. Una volta giunto a termine il periodo di obiezione per quanto riguarda la notifica da parte del segretario generale dell'OTIF, la Commissione avvierà il processo di adeguamento.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in occasione della 54a sessione del comitato di esperti dell'OTIF in materia di trasporto delle merci pericolose riguardo ad alcune modifiche all'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2017

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (in appresso la «convenzione COTIF»), a norma della decisione 2013/103/UE del Consiglio, di adesione dell'Unione europea alla suddetta convenzione⁴.
- (2) Tutti gli Stati membri, a eccezione di Cipro e Malta, sono parti contraenti e applicano la convenzione COTIF.
- (3) La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ stabilisce le norme relative al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna all'interno degli Stati membri o tra gli stessi, facendo riferimento al regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C della convenzione COTIF (allegato RID). Inoltre l'articolo 4 della direttiva suddetta recita: "Il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell'ADR, del RID o dell'ADN, qualora non venga altrimenti disposto nell'allegato."
- (4) Il comitato di esperti sul trasporto di merci pericolose, istituito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della convenzione COTIF, in occasione della 54a sessione prevista per il 25 maggio 2016, deve decidere in merito ad alcune modifiche dell'allegato RID. Tali modifiche, che riguardano norme tecniche o prescrizioni tecniche uniformi, hanno l'obiettivo di garantire la sicurezza e l'efficienza dei trasporti di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e della messa a punto di nuove sostanze e articoli che presentano un pericolo durante il trasporto.

⁴ Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).

⁵ Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

- (5) Il comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall'articolo 9 della direttiva 2008/68/CE ha svolto discussioni preliminari sulle modifiche suddette.
- (6) Tutte le modifiche proposte risultano giustificate e vantaggiose e dovrebbero pertanto essere appoggiate dall'Unione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Posizione dell'Unione europea

1. La posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in occasione della 54a sessione del comitato di esperti sul trasporto di merci pericolose nel quadro della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia è conforme a quanto disposto nell'allegato della presente decisione.
2. Nel comitato summenzionato possono essere accettate modifiche di minore entità ad opera dei rappresentanti dell'Unione per quanto riguarda i documenti di cui all'allegato della presente decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Pubblicazione

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, con indicazione della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente